

Scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi attraverso la polizia tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8744 del 28/03/2019

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi attraverso la polizia tributaria - Obbligatorietà - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In materia di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'**assegno di divorzio**, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti. (Nella specie la S.C. ha rilevato che il giudice di merito, nell'esercizio delle attribuzioni che gli sono proprie, sulla base degli elementi in atti ed esponendo una motivazione di ordine deduttivo, aveva ritenuto dimostrato il possesso, da parte dell'onere, di un reddito idoneo a sostenere l'assegno, nella misura concordata negli stessi coniugi a modifica delle condizioni di separazione, per la sola prole).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8744 del 28/03/2019

[Cod_Civ_art_2697](#)

assegno di divorzio